

R. Passarella | Incarto007134 | 091 814 17 15

Bellinzona  
27 gennaio 2025

Incarti.  
Incarto007134



27-01-2025 15:21:37

Sezione degli enti locali  
Via Carlo Salvioni 14  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 17 11  
e-mail di-sel@ti.ch  
web www.ti.ch/sel

**INTIMAZIONE**  
**27 GEN. 2025**



C03348

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

29 GEN. 2025

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 10 dicembre 2024 del Municipio del Comune di Tresa, con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 20 agosto 2024;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato,

### Articolo 5 lett. c

L'art. 5 del Regolamento disciplina i casi in cui le prestazioni comunali non vengono erogate. L'art. 5 lett. c prevede un caso di esclusione per le persone che, pur avendone diritto "rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali". La norma, così formulata, dà adito a qualche difficoltà d'interpretazione. Da una parte, occorre considerare che non esistono delle "prestazioni complementari cantonali" in senso stretto e dall'altra il riferimento "ad altre prestazioni sociali" è piuttosto vago. Le prestazioni complementari sono quelle versate in applicazione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30). L'art. 2 cpv. 2 LPC lascia ai Cantoni la competenza per prevedere delle PC supplementari; il Cantone Ticino non ha fatto uso di questa competenza, escludendo dunque che vi possano essere delle prestazioni complementari cantonali in senso stretto.

Contemporaneamente, l'art. 5 lett. a del Regolamento esclude dal beneficio della prestazione comunale anche i beneficiari di prestazioni assistenziali erogate sulla base della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las, RL 871.100), o, alla lett. g, i beneficiari attuali o potenziali di prestazioni complementari federali, prestazioni Las o prestazioni di aiuto nell'ambito dell'assicurazione malattia che sarebbero equivalenti alla prestazione comunale. Dagli approfondimenti con la Cancelleria, sembrerebbe piuttosto che l'intenzione fosse quella di escludere dal beneficio della prestazione comunale coloro che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni sociali erogate dal Cantone e coordinate mediante la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 870.100), le quali sono indicate all'art. 2 cpv. 1 Laps.

Per maggior chiarezza la norma viene dunque modificata d'ufficio, indicando un riferimento specifico alla Laps. Resta riservata la facoltà del Comune di eventualmente modificare nuovamente la norma per precisarne ulteriormente il campo d'applicazione, in modo da indicare in modo chiaro quali altre prestazioni la cui rinuncia porterebbe all'esclusione del beneficio della prestazione comunale:

**Art. 5 lett. c**

**le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni ~~complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali~~; elencate all'art. 2 cpv. 1 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);**

**Articolo 11**

L'articolo 11 del Regolamento regola il rimborso delle spese per i servizi funebri e la sepoltura, La materia è disciplinata dall'art. 54 Las, che dispone che il Comune provveda alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.

In alcune decisioni di principio che riguardavano in particolare casi in cui ditte di onoranze funebri avevano avanzato la richiesta di rimborso delle spese di sepoltura (tra le altre, STA 52.2021.151 del 10 marzo 2022, STA 52.2021.126 del 10 marzo 2022, STA 52.2022.21 del 1. giugno 2022), il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha avuto modo di precisare alcuni punti in merito all'applicazione dell'art. 54 LAS, di seguito riassunti:

- Competenze legislative delegate ai Comuni  
Il TRAM ha osservato che la legge cantonale non delega al Comune, e men che meno al Municipio, la facoltà di regolare l'accesso alla prestazione prevista dall'art. 54 LAS (STA 52.2021.126, consid. 4.2), ad esempio tramite l'adozione di ordinanze o l'imposizione di termini di prescrizione per inoltrare le richieste di partecipazione ai costi.
- Beneficiario della prestazione  
Il TRAM ha anche precisato che la prestazione dell'art. 54 LAS beneficia la successione stessa, ma che può essere anche una ditta di onoranze funebri a domandare legittimamente il rimborso (consid. 4.2).
- Ammontare della prestazione  
Il Tribunale amministrativo si è espresso anche nel merito dell'ammontare degli importi minimi che il Comune deve riconoscere; in questo senso si è riferito alle direttive emanate dalla Sezione del Sostegno sociale e recentemente aggiornate (Disposizione spese funerarie del 19 dicembre 2022), che indicano un importo di fr. 4'600.- per una cerimonia classica con funzione religiosa e di fr. 3'300 per una cerimonia semplice direttamente al crematorio, senza considerare in questi importi le diverse tasse che accompagnano il processo di sepoltura e che il Comune deve rimborsare in aggiunta ai costi della cerimonia (consid. 5.2 e 5.3).
- Condizioni per il riconoscimento della prestazione  
Il TRAM ha anche avuto modo di chiarire che l'art. 54 LAS non pone condizioni alla sua applicazione oltre all'assenza di mezzi sufficienti lasciati dal defunto e alla mancata percezione di prestazioni assistenziali cantonali; è quindi sufficiente riempire queste condizioni e constatare che nessun familiare sia disposto ad assumersi le spese spontaneamente, che esso abbia rinunciato o meno alla successione (STA 52.2021.151, consid. 3.2). In effetti, il Tribunale ha ritenuto che in base all'art. 54 LAS, qualora fossero date le condizioni d'applicazione della norma, spetta al Comune farsi carico in prima battuta delle spese di sepoltura dei suoi cittadini indigenti, riservato in seguito il diritto di regresso nei confronti dei parenti (STA 52.2022.21, consid. 3.2).

Decisione n. Incarto007134 del 27 gennaio 2025

- Prova dell'indigenza

Infine, si deduce dai considerandi e dall'enunciato dei fatti delle diverse decisioni citate che al fine di dimostrare che la persona defunta non disponesse di averi sufficienti per coprire le spese di sepoltura è **sufficiente che la successione sia stata liquidata per mancanza di attivi**. Nel caso in cui a chiedere il rimborso fosse la ditta di onoranze funebri, questa deve anche aver insinuato il suo credito contro la successione nella procedura di liquidazione la pretesa non deve essere stata (interamente) soddisfatta alla chiusura della procedura. Non sembra sia possibile domandare di produrre documentazione fiscale o attinente alla situazione finanziaria del defunto o dei suoi parenti.

Per allinearsi alla giurisprudenza citata, l'art. 11 Regolamento va modificato d'ufficio. La sua portata dovrà limitarsi a quella di una linea d'indirizzo per l'applicazione dell'art. 54 Las, dato che il Comune non dispone della competenza per legiferare in materia di spese di sepoltura.

**Art. 11 Spese per i servizi funebri e la sepoltura**

<sup>1</sup> Sono **segnatamente** considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità d'uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

~~<sup>2</sup> Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore e inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.~~

~~<sup>3</sup> La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti, la procedura va avviata d'ufficio.~~

~~<sup>2</sup> Il contributo comunale viene può essere erogato con riferimento alle direttive in materia di spese funerarie emanate dalla Sezione del sostegno sociale fino a un massimo di CHF 4'000.-, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.~~

~~<sup>3</sup> Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta del defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti dal cpv. 4.~~

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**r i s o l v e:**

1. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, riservato il punto seguente.
2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

**Art. 5 lett. c**

*le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni **complementari cantonali e ad altre prestazioni sociali**; elencate all'art. 2 cpv. 1 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);*

**Art. 11 Spese per i servizi funebri e la sepoltura**

<sup>1</sup>Sono **segnatamente** considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità d'uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

<sup>2</sup>~~Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore e inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.~~

<sup>3</sup>~~La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti, la procedura va avviata d'ufficio.~~

<sup>2</sup>Il contributo comunale ~~viene~~ può essere erogato con riferimento alle direttive in materia di spese funerarie emanate dalla Sezione del sostegno sociale fino a un massimo di CHF 4'000.--, ritenute che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.

<sup>3</sup>Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. ~~L'eventuale sostanza relitta del defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti dal cpv. 4.~~

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Decisione n. Incarto007134 del 27 gennaio 2025

6. **Intimazione e comunicazione a:**

- Municipio del Comune di Tresa, 6988 Tresa;
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

**Invio interno a:**

- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)

**SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso

Carla Biasca